



*Consiglio Regionale della Campania*

**X LEGISLATURA**

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

**SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 2015**

**Delib. n. 15**

OGGETTO: Applicazione articolo 15 dell'Ordinamento amministrativo. Determinazioni.

L'anno duemilaquindici, il giorno 11 (undici) del mese di novembre, alle ore 12,45 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

<b>D'AMELIO</b>	Rosa	Presidente
<b>CASILLO</b>	Tommaso	Vice Presidente
<b>RUSSO</b>	Ermanno	Vice Presidente
<b>MARCIANO</b>	Antonio	Consigliere Questore
<b>GRIMALDI</b>	Massimo	Consigliere Questore
<b>MARAI</b>	Vincenzo	Consigliere Segretario
<b>BENEDUCE</b>	Flora	Consigliere Segretario

Sono assenti: ///

Presiede: Presidente Rosa D'Amelio

Assistono i dirigenti: Direttore Generale Attività Legislativa avv. Magda Fabbrocini  
Direttore Generale Risorse Umane, finanziarie e strumentali dott.ssa L. Corretto  
Dirigente UD Affari Legali e assistenza Ufficio di Presidenza dott. A. Aurilio

RELATORE: Cons. Questore Grimaldi

## PREMESSO

che con delibere UP nn. 364 e 369/2015 è stato adottato il Regolamento concernente il Nuovo Ordinamento del Consiglio regionale della Campania, in sostituzione del Regolamento di cui alla delibera n. 211/2013 e s.m.e i.;

che l'articolo 15 prevede la differenziazione funzionale delle attività in capo alla amministrazione con quelle delle Segreterie dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari;

che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Gruppi consiliari, si avvalgono di uffici di diretta collaborazione e supporto aventi competenze di segreteria particolare e di raccordo con l'amministrazione regionale;

che gli uffici di diretta collaborazione e supporto sono così articolati: a) Ufficio del Presidente del Consiglio regionale composto da un numero massimo di 7 unità; b) Uffici dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, ciascuno composto nel numero massimo di 4 unità; c) Uffici dei Gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento, composti da personale il cui costo totale non può superare il contributo per spese di personale assegnato mediante riparto proporzionale del tetto massimo di spesa stabilito dall'Ufficio di Presidenza e secondo le modalità descritte nel disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza per garantire il rispetto della legge regionale 38/2012; d) Ufficio di Gabinetto, coordinato da un Capo di Gabinetto nominato su richiesta del Presidente e composto secondo quanto definito con apposito decreto del Presidente del Consiglio.

che nel rispetto dei limiti numerici o di spesa di cui alle lettere a), b), c) e d), i titolari di incarico di cui al comma 1 possono chiamare a far parte degli uffici di diretta collaborazione e supporto: personale di ruolo del Consiglio regionale, personale in posizione di aspettativa, distacco, comando, fuori ruolo, nonché collaboratori con contratti di diritto privato, esperti e consulenti;

che alla gestione operativa degli uffici di cui alle lettere a) e b), è preposto un responsabile di segreteria, mentre alla gestione operativa degli uffici di cui alla lettera c), è preposto un coordinatore amministrativo. Gli incarichi di responsabile di segreteria e di coordinatore amministrativo sono assegnati su richiesta nominativa dei relativi titolari di incarico a soggetti scelti tra il personale di ruolo, comandato o distaccato assegnato alle suddette segreterie particolari e Gruppi consiliari;

che ai coordinatori amministrativi dei Gruppi consiliari con consistenza numerica superiore a 4 consiglieri e ai responsabili di segreteria spetta il solo trattamento economico dei titolari di posizione dirigenziale di III livello semplice;

che al personale di ruolo, comandato e distaccato in servizio presso gli uffici a diretta collaborazione e supporto sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20/2002. Tali benefici concorrono, per quanto concerne il personale degli uffici a diretta collaborazione dei gruppi, al raggiungimento del tetto di spesa assegnato in applicazione della legge regionale 38/2012.

## CONSIDERATO

che la legge regionale 38/2012, norma il trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania, articolando lo stesso in: indennità di carica, indennità di funzione, rimborso spese per l'esercizio del mandato e indennità di fine mandato;

che ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica, un'indennità di funzione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale l'indennità di funzione è pari alla differenza tra gli importi degli emolumenti omnicomprensivi fissati per i Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali individuati dalla Conferenza Stato-Regioni e gli importi degli emolumenti omnicomprensivi per i Consiglieri regionali fissati dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012;

b) per i componenti della Giunta regionale e per i Vicepresidenti del Consiglio regionale l'indennità di funzione è pari al sessantacinque per cento (65%) dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a);

c) per i Consiglieri questori e per i Consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i Presidenti dei Gruppi consiliari e per i Presidenti delle Commissioni consiliari, l'indennità di funzione è pari al cinquantacinque per cento (55%) dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a);

d) per i Vicepresidenti e per i Consiglieri segretari delle Commissioni istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'indennità di funzione è pari al quarantacinque per cento (45%) dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a);

che nelle more della integrazione alle disposizioni riguardanti il Regolamento recante l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Campania vige quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento del Consiglio regionale che individua la figura del Rappresentante dell'opposizione quale candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha riportato la seconda cifra elettorale e per il quale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare risorse, strutture e personale adeguati allo svolgimento delle sue funzioni;

che il termine *risorse* è comprensivo dell'insieme delle disponibilità dell'amministrazione al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni comprensive delle indennità da retribuire alle unità impegnate, a partire da quella dello stesso Rappresentante, per compensare le responsabilità connesse allo svolgimento della carica, così come si evince dalla stessa legge regionale 38/2012 che ne individua il diritto;

che nelle funzioni del Rappresentante dell'opposizione sono individuate sia attività ascrivibili ai Presidenti dei Gruppi consiliari che quelle assimilabili ai Presidenti delle Commissioni consiliari, in considerazione del compito di direzione politica, di orientamento delle forze politiche e di indirizzo dell'azione legislativa;

che al Rappresentante dell'opposizione compete una indennità di tipo b) ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 38/2012 che modifica l'articolo 5 della legge regionale 13/1996;

che l'ufficio di diretta collaborazione e supporto del Rappresentante dell'opposizione è da ritenersi equiparato, per caratteristiche e funzioni da svolgere, alla struttura organizzativa dei componenti degli altri organi del Consiglio regionale;

che il numero di personale da assegnare all'ufficio di diretta collaborazione è pari a 4(quattro) unità così come previsto dal punto b del comma 2 dall'articolo 15 dell'ordinamento amministrativo;

### **VALUTATO**

che l'articolo 15 dell'ordinamento prevede, tra le altre, la possibilità di far parte degli uffici di diretta collaborazione e supporto, personale in rapporto di collaborazione titolare di contratti di diritto privato, esperti e consulenti e che per tali figure vanno applicati i principi di incompatibilità previsti espressamente dalla legge;

che le cause di incompatibilità riguardano il secondo grado di parentela con i Consiglieri regionali della Campania in carica appartenenti al medesimo gruppo consiliare, con rapporto di parentela o affinità di cui agli articoli 74,75,76,77,78 del Codice civile, in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, essendo possibile sottoscrivere contratti di natura privatistica;

che occorre sanare una contraddizione rilevata tra quanto previsto dalla delibera UP n. 279 del 29 ottobre 2013 avente ad oggetto: "3° grado di parentela per collaboratori politici" e quanto previsto con la delibera n. 311 del 3 marzo 2014, modificata dalla delibera UP n. 339 del 7 agosto 2014 che, richiamando il D.P.R. del 16 aprile 2013, n° 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) all'articolo 7 - Obbligo di astensione - dell'allegato A (Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Regionale della Campania) espressamente recita "1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di : a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b) soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;

### **CONSIDERATO**

che il bilancio di previsione per l'anno 2015 ha previsto una differenziazione negli appostamenti relativa alle spese del personale dei Gruppi e delle segreterie politiche riferita alla IX e X legislatura, relativamente ai limiti di spesa dei contratti di diritto privato;

che per il periodo 31 luglio - 31 dicembre 2015, sono stati indicati, per le spese dei contratti privati per il personale afferente ai Gruppi politici, l'importo pari ad € 717.362,46 e per il personale afferente alle segreterie politiche, un importo pari ad € 431.464,11, per una spesa complessiva pari ad € 1.148.826,57;

che, alla data del 6 novembre 2015, risulta impegnata, fino alla data del 31 dicembre 2015, una somma pari ad € 110.277,37, con un residuo pari ad € 321.186,74;

che, valutati i posti residui non coperti nei contingenti previsti per le singole segreterie, risulta impossibile l'utilizzo della cifra appostata a fronte delle necessità espresse da alcuni Gruppi politici che hanno già raggiunto il limite di spesa ad essi assegnato;

## **RITENUTO**

che la legge regionale 20/2002, all'art. 2, comma 2 ha istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli artt. 9 e 14 della legge regionale 15/1989, ora articolo 15 dell'ordinamento, per compensare al punto a) le risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai CCDI del personale di ruolo del Consiglio regionale, attualmente riferito alle attività che si svolgono presso gli uffici amministrativi, e al punto b) le risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrativi a quelle previste dalla lett. a);

che il comma 3 prevede che il fondo di cui al comma 2, lett. b), è ripartito in base alla consistenza numerica del personale assegnato alle strutture e che i responsabili delle stesse comunicano alla struttura competente l'attribuzione delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna struttura ai fini della liquidazione spettante;

che in data 1 aprile 2015, è stato sottoscritto tra la delegazione trattante di Parte pubblica e le organizzazioni sindacali, un accordo in applicazione dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 20/2002 per l'anno 2015, nel quale all'art. 3, sono indicate le modalità applicative relative ai punti a) e b) della richiamata legge regionale;

che per effetto dell'applicazione dell'art 15 dell'ordinamento, avendo previsto a bilancio un unico capitolo di spesa comprensivo della quota relativa alla lett. b) , il fondo a disposizione per il secondo semestre 2015, sarà pari al residuo della disponibilità del capitolo stesso;

che, nel determinare l'appostamento per l'anno 2016, si terrà conto dell'importo messo a bilancio per l'anno 2015 e del riparto del primo semestre e della disponibilità residua per il secondo, prevedendo un ammontare pari ad una media individuale di € 2.500,00.

## **VISTE**

le leggi regionali sopra citate;  
le delibere UP summenzionate;  
i CCNL Comparto Regioni AA.LL.;  
i CCDI e gli Accordi decentrati del Consiglio regionale.


A voti unanimi

## **DELIBERA**


- che nelle more della integrazione alle disposizioni riguardanti il Regolamento recante l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Campania, per il Rappresentante dell'opposizione, previsto all'articolo 21 del Regolamento del Consiglio regionale, vige l'obbligo di provvedere ad assegnare risorse, strutture e personale adeguati allo svolgimento delle funzioni che sono assimilabili a quelle indicate alla lett. b) del disposto della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012;

- che al Rappresentante dell'opposizione compete una indennità di tipo b) ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 38/2012 che modifica l'articolo 5 della legge regionale 13/1996;
- di abrogare la delibera UP del 29 ottobre 2013 n. 279, in applicazione del disposto del D.P.R. del 16 aprile 2013, n° 62, richiamato all'art. 7 - Obbligo di astensione - dell'allegato A (Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Regionale della Campania) che prevede che non possono essere sottoscritti contratti di diritto privato con coloro che abbiano, con consiglieri regionali della Campania in carica, appartenenti al medesimo gruppo consiliare, rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado;
- di trasferire i limiti di spesa previsti per i contratti di diritto privato delle segreterie politiche, presso i Gruppi consiliari a far data dal 1 novembre 2015 e fino a diversa disposizione, per l'anno 2016;
- di definire la quota relativa alla lett. b) dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 20/2002, per il secondo semestre 2015, pari al residuo della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;
- di definire la quota pro-capite per il personale in posizione di comando o di ruolo del consiglio, in applicazione della lett. b) dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 20/2002, per l'anno 2016, pari ad € 2.500,00.
- di trasmettere la presente delibera alla Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali per gli adempimenti consequenziali;
- di inviare al Responsabile ai fini della pubblicazione.

Il Segretario



Il Presidente



Il Direttore Generale  
 Risorse Umane Finanziarie e Strumentali  
 dott.ssa Lucia Corretto

